COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedo :

PRESIDENTE 1475

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727)

LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali (1426) 1475

PRESIDENTE 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484, 1486

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486

MOLINAROLI, *Relatore* 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486

NUMEROSO . . 1476, 1481, 1482, 1484, 1485

TOZZI CONDIVI 1477, 1479, 1480, 1482, 1483

RUSSO CARLO 1477, 1478, 1480, 1483, 1485, 1486

CAMPOSARCUNO 1478

BIMA 1480

SAILIS 1481, 1486

TURCHI 1482, 1483, 1486

LUZZATTO 1485, 1486

PAG.

TESAURO 1485, 1486

MARTUSCELLI 1485

QUINTIERI 1485

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alicata.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (2727); e della proposta di legge Larussa ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (2727) e della proposta di legge Larussa ed altri: « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera

e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali » (1426).

Come i colleghi ricorderanno eravamo giunti nell'ultima seduta all'articolo 8 del disegno di legge: più precisamente avevamo approvato con alcune modifiche i primi tre commi dell'articolo ed eravamo passati al quarto comma al quale era stato presentato dall'onorevole Turchi un emendamento sostitutivo delle parole « o previo parere », con « o su conforme parere ». Su tale emendamento non abbiamo ancora sentito il parere del Governo. Per chiarezza, do nuovamente lettura dell'articolo 8:

(*Concorsi per trasferimenti*).

« Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe 5ª della provincia.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretarî dei gradi VI, VII e VIII, anche se in servizio in altre province.

Le assegnazioni dei segretarî ai comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

I trasferimenti d'ufficio dei segretarî degli ultimi tre gradi sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra. I trasferimenti dei segretarî dei gradi V e superiori sono, in ogni caso, disposti dal Ministro dell'interno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento dell'onorevole Turchi per le stesse ragioni ampiamente svolte dall'onorevole Tesauro nella seduta precedente. Dire che occorre il parere va bene, ma pretendere la conformità sarebbe snaturare le finalità di questi trasferimenti d'ufficio.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non so se nell'ultima seduta era stato stabilito di dire al quarto comma che i trasferimenti d'ufficio « possono essere disposti soltanto per comprovate esigenze di servizio », e ciò anche per la certezza del gravame che le amministrazioni sopporterebbero.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bastano le garanzie morali indirette che ci sono attraverso le prefetture.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non insisto.

NUMEROSO. Per dichiarazione di voto dichiaro che voterò contro l'emendamento Turchi nel presupposto che, in ogni caso, il provvedimento di trasferimento da parte del prefetto o del ministro debba essere motivato (su questo non mi sembra esservi dubbi). Così viene superata l'aggiunta di quella parola proposta prima dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi di cui ho dato in precedenza lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione il quarto comma:

« I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate ».

(*È approvato*).

Al quinto comma di questo stesso articolo abbiamo due emendamenti proposti dal Governo e concordati con il relatore: si tratta di sostituire le parole « degli ultimi tre gradi » con « capi di 3ª classe e dei segretarî di 1ª e 2ª classe » e le parole « I trasferimenti dei segretari dei gradi V e superiori » con « I trasferimenti degli altri segretari ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Credo di aver precisato che questi emendamenti sono stati esaminati da me e concordati sino ad un certo punto con il rappresentante del Governo. Essi non sono tanto l'espressione del Comitato ristretto quanto l'ultimo punto cui si è arrivati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei due emendamenti sostitutivi dei quali ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma così emendato:

« I trasferimenti d'ufficio dei segretarî capi di 3ª classe e dei segretari di 1ª e 2ª classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra. I trasferimenti degli altri segretarî sono, in ogni caso, disposti dal Ministro dell'interno ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il sesto comma sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale ».

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

(*Concorsi per trasferimenti*).

« Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorsi per titoli cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe 5ª dela provincia.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretarî capi di 3ª classe e i segretarî di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre province.

Le assegnazioni dei segretarî ai comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

I trasferimenti d'ufficio dei segretarî capi di 3ª classe e dei segretarî di 1ª e 2ª classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra. I trasferimenti degli altri segretarî sono, in ogni caso, disposti dal Ministro dell'interno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale ».

Passiamo all'articolo 9:

(*Promozione ai gradi VII e VI*).

« Le promozioni ai gradi VII e VI sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretarî che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore, riportando costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel biennio precedente.

I periodi di permanenza nei gradi VIII e VII, di cui al comma precedente, sono ridotti di un anno per i segretarî i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente dal Ministero dell'interno, in relazione agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio ed al carattere dei servizi d'istituto ».

Al primo comma il Governo propone di sostituire le parole « ai gradi VII e VI » con « a segretario di 1ª classe e a segretario capo di 3ª classe ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono emendamenti comuni a tutti gli articoli, perché si è mutata la qualifica. La sostanza non muta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo al primo comma, del quale ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI. Vorrei chiedere al relatore se fosse possibile accogliere una istanza che è stata avanzata da alcuni segretari comunali. Al primo comma dell'articolo 9 si richiede la qualifica di ottimo nell'ultimo triennio e di distinto almeno nel biennio precedente. I segretari comunali osservano che a volte un'amministrazione comunale può porre in cattiva luce anche per ragioni politiche un segretario e quindi valutarlo meno di quello che merita. La qualifica di distinto non dà la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato. Chi fosse stato giudicato distinto si troverebbe nella impossibilità di essere promosso. Perciò bisognerebbe non precisare che la qualifica di ottimo deve riferirsi all'ultimo triennio.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla proposta.

RUSSO CARLO. Si potrebbe dire: « riportando nell'ultimo quinquennio per almeno tre anni la qualifica di ottimo e negli altri due anni la qualifica di distinto ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisognerebbe che almeno nell'ultimo anno il segretario fosse stato giudicato « ottimo ». Purtroppo gli aggettivi non hanno più il significato di una volta.

RUSSO CARLO. Occorre tenere presente che la promozione non è automatica. Se nella valutazione questo « distinto » negli ultimi due anni corrisponde ad una minore efficienza del segretario, il consiglio, per quanto abbia i requisiti per la promozione, non lo promuoverà.

PRESIDENTE. Si tratta allora di sostituire al primo comma dell'articolo le parole « costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel biennio precedente » con « nell'ultimo quinquennio per almeno 3 anni la qualifica di ottimo e negli altri 2 anni la qualifica di distinto ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento, sul quale il Governo s'è dichiarato contrario.

(*È approvato*).

Al secondo comma sono stati presentati dal Governo due emendamenti sostitutivi: col primo si propone di sostituire le parola « VIII e VII » con « di segretario di 2ª e 1ª classe ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Col secondo si propone di sostituire le parole « un anno » con « due anni ».

Pongo in votazione questo secondo emendamento.

(*È approvato*).

MOLINAROLI, *Relatore*. In questo comma si legge: « i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudneza o di altra riconosciuta equipollente dal Ministero dell'interno, in relazione agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio ed al carattere dei servizi d'istituto ». Mi pare che l'equipollenza dei titoli di studio debba essere decisa dal Ministero della pubblica istruzione, che ha stabilito che le equipollenze valgono per ogni amministrazione. Propongo quindi che si dica: « o di altra riconosciuta equipollente dal Ministero della pubblica istruzione ».

RUSSO CARLO. Bisognerebbe dire: « in possesso di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente », senza specificare nulla.

MOLINAROLI, *Relatore*. Faccio osservare che l'articolo 174 della legge sullo stato giuridico dei segretari precisa al numero 4: « essere provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato ». Vi è una genericità che vale per tutte le amministrazioni. Se qui si vuole specificare, lo si faccia pure: ma credo che non sia opportuno, perché una equipollenza deve esser data solo da chi ne ha la competenza. Ad ogni modo insisto sulla soppressione dell'ultima parte dell'articolo.

RUSSO CARLO. Possiamo riprodurre quella formula dell'articolo 174 che lei ha testé letta.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io insisterei sul testo dell'articolo 9.

CAMPOSARCUNO. Sono d'accordo nel riprodurre la formula che è stata letta dal relatore. Se adottiamo invece quella dell'articolo 9 ci poniamo su una china pericolosa. Trattandosi di segretari comunali e provinciali, dobbiamo considerare l'equipollenza ai fini della loro carriera e dell'amministrazione nella quale essi svolgono la loro attività.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La formula dell'articolo 4 della legge vigente è più restrittiva di quella che il Governo ha formulato.

RUSSO CARLO. Credo sia necessario mantenere la formula della legge del 1942, perché si tratta di una materia molto delicata. Se si lascia una formula generica, possono sorgere una serie di equivoci. Del resto, mi sembra difficile l'applicazione della formula dell'articolo 9. Quindi, direi di lasciare: « o di altra riconosciuta equipollente »; sostituendo le ultime righe del secondo comma dell'articolo 9 con le seguenti: « agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Russo Carlo al secondo comma dell'articolo, sostitutivo delle parole « dal Ministero dell'interno, in relazione agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio ed al carattere dei servizi di istituto » con « agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato ».

(*È approvato*).

Il Governo propone infine di sostituire il titolo dell'articolo col seguente: « Promozioni a segretario di 1ª classe e a segretario capo di 3ª classe ».

Pongo in votazione tale modifica del titolo.

(*È approvata*).

Pongo allora in votazione l'articolo 9 così modificato:

(*Promozioni a segretario di 1ª classe e a segretario capo di 3ª classe*).

« Le promozioni a segretario di 1ª classe e a segretario capo di 3ª classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretari che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore, riportando nell'ultimo quinquennio per almeno tre anni la qualifica di ottimo e negli altri due anni la qualifica di distinto.

I periodi di permanenza nei gradi di segretario di 2ª e 1ª classe, di cui al comma precedente, sono ridotti di due anni per i segre-

tari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

(*Promozioni e concorsi per i gradi V, III, II e I*).

« Le promozioni ai gradi V. III, II e I sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari comunali del grado immediatamente inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio.

Ai concorsi predetti sono, altresì, ammessi:

a) i segretari comunali di grado corrispondente a quello assegnato al comune a concorso, per trasferimento;

b) i segretari provinciali di grado corrispondente alla classe del comune a concorso ed i segretari provinciali del grado inferiore, purché forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale; i segretari provinciali di grado inferiore devono avere tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado con costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio;

c) i vice segretari comunali e provinciali, cui spetti l'effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, che siano in possesso dei requisiti e dei titoli di studio di cui all'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti al grado inferiore a quello corrispondente alla classe del comune o della provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vice segretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al primo comma devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di gradi superiori a quello cui sono equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado, con qualifiche costanti di ottimo nell'ultimo triennio.

Per i posti di grado I, II e III è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla stessa data prestato ininterrotto servizio in tale qualità.

Il giudizio sui concorsi per le promozioni ai gradi V, III, II e I, è dato da una Commissione composta in conformità dell'articolo 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851 ».

A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Vi è un primo emendamento del Governo al primo comma:

« *Sostituire le parole*: V, III, II e I, *con*: di segretario generale di 1ª e 2ª classe e di direttore segretario generale ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Per i gradi, bisognerebbe sempre seguire un ordine. Andando in ordine crescente, bisognerebbe dire: « di segretario generale di 2ª classe e di 1ª classe e di direttore segretario generale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo modificato dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI. In relazione alla modifica approvata al primo comma del precedente articolo 9, sarà necessario cambiare la dizione circa le qualifiche tanto al primo quanto al secondo (lettera *b*) e al quinto comma: ossia sostituire nei commi suddetti le parole: « con costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio », con le seguenti: « con almeno due qualifiche di ottimo e una di distinto nell'ultimo triennio ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Questa è una modifica in analogia a quanto è stato fatto per l'articolo 9, là dove, con una restrizione dell'ordinamento vigente, si pretendeva la qualifica di ottimo, il che poteva dar luogo a degli inconvenienti che si devono evitare.

Desidero soltanto far presente, affinché venga considerato, che qui si tratta di promozione ai gradi superiori; e non è detto che non si possa eventualmente adottare un criterio più restrittivo. Comunque, non mi oppongo all'emendamento.

TOZZI CONDIVI. Non nego quanto ha detto l'onorevole Molinaroli, ma il criterio più restrittivo dovrà essere applicato dalla Commissione la quale giudicherà i titoli. Vi sono dei casi in cui un segretario non è stato scrutinato per la promozione a causa di un atto, che poteva non essere conforme a giustizia, compiuto negli ultimi anni dalla amministrazione comunale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che si tratta di una promozione ad un grado superiore per cui occorre anche una certa benevolenza. Si tratta di una selezione che deve essere fatta per dei gradi elevati, ed è necessario che sia data la prova che si è di fronte a personale scelto. L'onorevole Tozzi Condivi dice che vi è la decisione della commissione la quale giudicherà i titoli. Però, vi è anche questa esigenza di selezionare in una prima fase. Mi rimetto alla Commissione dichiarando comunque che il Governo mantiene la sua opposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti dell'onorevole Tozzi Condivi ai commi primo, secondo (lettera *b*) e quinto dei quali è stata data in precedenza lettura.

(*Sono approvati*).

Dopo il primo comma vi è il seguente comma aggiuntivo proposto dal Governo:

« Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire cumulativamente per tutte le sedi vacanti, ai segretari capi di 3ª classe che abbiano prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel proprio grado con costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo triennio ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Siccome altre volte si è parlato di « Ministero » invece che di « Ministro », desidero che resti chiaro che il decreto deve essere del Ministro dell'interno.

TOZZI CONDIVI. In conseguenza dei miei emendamenti già approvati, occorre conseguentemente modificare questo comma. Perciò, si devono sostituire alle parole: « con costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio » le altre: « con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho niente da eccepire in quanto sono stati già approvati analoghi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo testé letto, comprensivo della modifica derivante dall'emendamento Tozzi Condivi.

(*È approvato*).

Al secondo comma, lettera *a*) il Governo propone di sopprimere le parole « a quello assegnato al comune a concorso, per trasferimento ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Al terzo comma è stato proposto dal Governo di sostituire alle parole « a quello corrispondente alla classe del comune o della provincia », le altre « a quello del segretario assegnato al comune o alla provincia ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Al quarto comma non sono stati presentati emendamenti. Al quinto comma è stato già approvato l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Tozzi Condivi.

Passiamo al sesto comma. A questo comma il Governo propone di sostituire le parole: « Per i posti di grado I, II, e III », con le altre: « Per la nomina a direttore segretario generale, a segretario generale di 2ª e 1ª classe e a segretario capo di 2ª e 1ª classe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Allo stesso comma l'onorevole Bima propone di aggiungere dopo le parole « segretari comunali e provinciali », le altre « e per i vicesegretari ».

BIMA. Se la deroga deve valere per i segretari comunali, deve valere anche per i vicesegretari. Se non si può ammettere che un segretario non laureato possa concorrere al posto di segretario generale, secondo me la deroga deve valere anche per i vicesegretari.

RUSSO CARLO. Sono favorevole all'emendamento in considerazione del fatto che con la legislazione attuale è ammessa la chiamata diretta da parte dell'amministrazione, quando si tratta della prima sostituzione. Ciò è avvenuto recentemente per le province di Genova e di Savona, dato che i posti non erano stati messi a concorso e ciononostante sono stati nominati vicesegretari.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In base al regolamento organico che è superato.

RUSSO CARLO. Quindi si sono verificati anche recentemente di questi casi in alcune amministrazioni provinciali italiane.

Ora, se questo è avvenuto, sia pure per rispettare dei diritti quesiti, senza che si bandisse un regolare concorso ed ammettendo la possibilità di una nomina diretta a segretario comunale, a maggior ragione — a mio giudizio — dovremmo consentire che questi funzionari, che erano in servizio nel 1942 e che hanno prestato ininterrottamente servizio in qualità di vicesegretari, possano partecipare al concorso anche se sprovvisti di laurea. È evidente che costoro si troveranno in condizioni di inferiorità rispetto agli altri candidati, perché sono privi del requisito del servizio in qualità di segretario e non potranno usufruire del punteggio che la laurea comporta: pertanto potranno risultare vincitori di concorso soltanto se dimostreranno eccezionali capacità personali.

NUMEROSO. Sono d'accordo. Forse potremmo inserire questa norma in una disposizione transitoria.

MOLINAROLI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Bima non è conforme allo stato giuridico vigente e, a mio giudizio, non risponde ad un criterio molto corretto.

Anzitutto è bene precisare che se si sono verificati quei casi cui alludeva l'onorevole Russo, essi si sono verificati in rapporto alle norme dei regolamenti interni che ciò consentivano. Ricordiamoci però — torno a ripeterlo — che più toccheremo la materia concernente lo stato giuridico, più commetteremo degli errori e legifereremo in maniera caotica.

Non si dimentichi che in questo caso si vorrebbe introdurre una innovazione che mi domando come sia giustificabile in questa sede ove si tenga presente che la legge del 1942 (che dagli interessati non è stata apprezzata a dovere) sancisce nell'articolo 5 delle disposizioni transitorie: « La laurea in giurisprudenza o equipollente per accedere ai gradi IV, III, II e I dei segretari comunali e dei segretari provinciali non è richiesta per i segretari comunali e per i segretari provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ». Non è chi non veda come oggi, rivedendosi il trattamento economico e non altro, non sia opportuno modificare questa norma dello stato giuridico che allora era transitoria e che oggi si vuole ampliare, includendo anche delle categorie che allora erano escluse. Questo non mi sembra corretto sul piano legislativo. Non bisogna poi dimenticare che dal 1942 ad oggi molti non hanno potuto godere di questo beneficio, che oggi invece verrebbe concesso a qualcun altro. Di questo dobbiamo tenere debito conto in sede legislativa. Pertanto non mi sembra che si possa accogliere questo emendamento, anche perché francamente non vedo come, volendo sempre più elevare la dignità della funzione del segretario comunale (tanto che il comitato ristretto fece espresso voto che per i segretari si richiedesse sempre la laurea, anche all'inizio della carriera), si allarghi poi la cerchia di coloro che possono accedere ai gradi superiori pur essendo sprovvisti di laurea.

Non si tratta di fare un favore a Tizio o a Caio. Non avremmo difficoltà a far questo se ciò si potesse ottenere con una corretta norma giuridica, ma non possiamo prevedere questa eccezione che rappresenterebbe un favore personale per qualche funzionario che ha già una posizione giuridica definita.

SAILIS. Aderisco *toto corde* alle considerazioni del relatore.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con le dichiarazioni dell'onorevole Molinaroli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bima, il quale propone di aggiungere al sesto comma dell'articolo 10, dopo le parole « per i segretari comunali e provinciali », le altre « e per i vicesegretari ».

(*Non è approvato*).

Vi è poi una proposta del Governo di sopprimere, nello stesso comma, le parole: « che abbiano dalla stessa data prestato ininterrotto servizio in tale qualità ».

MOLINAROLI, *Relatore*. In effetti non mi spiego questa proposta soppressiva. La norma che si vorrebbe sopprimere vuole confermare meglio il concetto che ha informato l'ordinamento del 1942 e intende riaffermare che la concessione straordinaria di allora deve aver avuto un effettivo seguito con la prestazione del servizio. Pertanto è bene lasciare questa norma, perché diversamente si potrebbe dar luogo a qualche diversa supposizione che io non saprei davvero ipotizzare.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore e dichiaro che il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo al settimo comma. Ad esso si propone di sostituire alle parole « ai gradi V, III, II e I », le altre: « a segretario capo di 2ª classe, a segretario generale di 1ª e 2ª classe e a direttore segretario generale ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto infine di aggiungere, dopo il settimo comma, il seguente:

« Della commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe è chiamato a fare parte, invece del sindaco del comune cui appartiene il posto messo a concorso, il sindaco di un comune della classe 4ª ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Bisogna ricordare che all'articolo 10 è stato approvato un emendamento che differenzia le promozioni di quel gruppo che era iniziale nel testo originario del disegno di legge, con un'aggiunta particolare riguardante le promozioni a segretario di 2ª classe. Pertanto il comitato ristretto aveva distinto le promozioni per i gradi III, II e I che dovevano avvenire per concorso da espletare per singola sede vacante. Invece abbiamo stabilito, con un emendamento che è stato accolto dal Governo, che i concorsi per il grado V non dovessero essere indetti per ogni singola sede, ma dovessero avvenire cumulativamente. Questo perché era inutile congestionare il Ministero con commissioni a ripetizione, spendendo tanti denari, mentre questi concorsi per il grado V potevano avvenire cumulativamente. Pertanto, trattandosi di concorsi cumulativi, è ovvio che, dovendosi designare a far parte della commissione giudicatrice un rappresentante dei comuni, si designi genericamente un sindaco di un comune di quella classe. Secondo l'ordinamento attualmente vigente è stabilito che per i posti di questo tipo interviene nella commissione giudicatrice, fra gli altri, il podestà del comune o il preside della provincia cui, rispettivamente, appartiene il posto messo a concorso. Perciò mi dichiaro favorevole all'emendamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il relatore.

TOZZI CONDIVI. In tal caso è necessario formulare più chiaramente la norma.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ho già chiarito la portata dell'emendamento. In sostanza bastava stabilire che per questi concorsi è chiamato a far parte della commissione giudicatrice il sindaco di un comune della classe i cui posti sono messi a concorso.

NUMEROSO. Le parole « invece del sindaco del comune cui appartiene il posto messo a concorso » sono completamente inutili. Propongo perciò che siano soppresse.

TURCHI. Veramente il sindaco che deve partecipare alla commissione dei concorsi cumulativi non si sa ora più che cosa ci stia a fare. Ad ogni modo propongo una aggiunta: « designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto gli emendamenti presentati al comma aggiuntivo dagli onorevoli Turchi e Numeroso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma aggiuntivo come risulta modificato dagli emendamenti ad esso presentati dagli onorevoli Numeroso e Turchi:

« Della Commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe è chiamato a far parte il sindaco di un comune della classe 4ª su designazione dell'Associazione nazionale comuni italiani ».

(*È approvato*).

Pongo, infine, in votazione la sostituzione del titolo dell'articolo 10 col seguente. « Promozioni per concorso a segretario capo di 2ª classe, a segretario generale di 1ª e 2ª classe e a direttore segretario generale ».

(*È approvata*).

L'articolo 10 risulta pertanto del seguente tenore:

(Promozioni per concorso a segretario capo di 2ª classe, a segretario generale di 1ª e 2ª classe, e a direttore segretario generale).

« Le promozioni ai gradi di segretario generale di 2ª e 1ª classe e di direttore segretario generale sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari comunali del grado immediatamente inferiore, che abbia nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio.

Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire cumulativamente per tutte le sedi vacanti, ai segretari capi di 3ª classe che abbiano prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel proprio grado con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio.

Ai concorsi predetti sono, altresì, ammessi:

a) i segretari comunali di grado corrispondente;

b) i segretari provinciali di grado corrispondente alla classe del comune a concorso ed i segretari provinciali del grado inferiore,

purché forniti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale; i segretari provinciali di grado inferiore devono avere tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio;

c) i vicesegretari comunali e provinciali, cui spetti l'effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, che siano in possesso dei requisiti e dei titoli di studio di cui all'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi i vicesegretari sono considerati appartenenti al grado inferiore a quello del segretario assegnato al comune o alla provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vicesegretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al primo comma devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di gradi superiori a quello cui sono equiparati, essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio.

Per la nomina a direttore segretario generale, a segretario generale di 2ª e 1ª classe e a segretario capo di 2ª e 1ª classe è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla stessa data prestato ininterrotto servizio in tale qualità.

Il giudizio sui concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe, a segretario generale di 1ª e 2ª classe e a direttore segretario generale è dato da una Commissione composta in conformità dell'articolo 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2ª classe è chiamato a far parte il sindaco di un comune della classe 4ª su designazione dell'Associazione nazionale comuni italiani ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

(*Promozioni al grado IV*).

« Le promozioni al grado IV sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del Ministro dell'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari che abbiano prestato sei anni di effettivo servizio nel grado V, riportando costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo quadriennio e non inferiori a distinto nel biennio precedente.

Il periodo minimo di permanenza nel grado V è ridotto a quattro anni per i segretari muniti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ».

A questo articolo il Governo ha proposto alcuni emendamenti. Al primo comma propone di sostituire le parole « al grado IV » con « a segretario capo di 1ª classe ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Allo stesso primo comma, dopo le parole « ai segretari », propone di aggiungere le seguenti « capi di 2ª classe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sempre al primo comma propone, infine, di sostituire le parole « grado V » con « in tale grado ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI. Propongo di modificare così l'ultima parte del primo comma: « riportando negli ultimi sei anni almeno per quattro anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni di distinto ».

RUSSO CARLO. Vorrei un chiarimento: quando il periodo minimo di permanenza è ridotto a quattro anni, la qualifica di ottimo come deve essere intesa?

TOZZI CONDIVI. Rimane sempre riferita ai sei anni, compresi gli anni precedenti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ma si era detto prima: « nel grado ». Bisogna proprio specificare. Io direi: « tre anni con qualifica di ottimo e un anno con qualifica di distinto ».

TURCHI. Precisiamo che in tutti e quattro gli anni deve avere avuto la qualifica di ottimo.

TOZZI CONDIVI. La stessa questione si era presentata all'articolo 9, ma non è sorta alcuna discussione.

RUSSO CARLO. Allora non diciamo niente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi sostitutivo al primo comma delle parole « costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo quadriennio e non inferiori a distinto nel biennio precedente » con « negli ultimi sei anni almeno per quattro anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni di distinto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, di concerto col relatore, al secondo comma, sostitutivo delle parole « nel grado V », con « nel grado di segretario capo di 2ª classe ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo dell'articolo 11 proposto dal Governo:

« (Promozioni a segretario capo di 1ª classe) ».

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 11, così modificato:

(*Promozioni a segretario capo di 1ª classe*).

« Le promozioni a segretario capo di 1ª classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del Ministro dell'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari capi di 2ª classe che abbiano prestato sei anni di effettivo servizio in tale grado riportando negli ultimi sei anni almeno per quattro anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni di distinto.

Il periodo minimo di permanenza nel grado di segretario capo di 2ª classe è ridotto a quattro anni per i segretari muniti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

(*Stipendi ed aumenti periodici*)

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei varî gradi sono stabiliti dalla tabella *A* allegata alla presente legge; essi sono a carico del comune ove il segretario presta servizio e sono fissati con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari dei primi cinque gradi e del prefetto per gli altri.

Ogni riforma del trattamento economico disposta dallo Stato, in linea generale, per i propri impiegati dovrà essere applicata ai segretari comunali.

I diritti accessori previsti dall'articolo 202 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, sono soppressi.

Ai segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta un'indennità di carica di lire 60.000 annue.

Ai segretari di grado VI che prestano servizio in comuni della classe 5ª, con popolazione superiore ai cinquemila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, e che abbiano oltre venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, può, con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, essere assegnato il trattamento economico iniziale del grado V, sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo quinquennio e non inferiori a distinto nel quinquennio precedente ».

Al primo comma di questo articolo abbiamo un emendamento dell'onorevole Numeroso soppressivo delle parole: « e sono fissati con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari dei primi cinque gradi e del Prefetto per gli altri ».

NUMEROSO. Se lo stipendio e gli aumenti periodici sono fissati per legge in base alla tabella *A* allegata, a me sembra che le parole di cui propongo la soppressione non abbiano alcun significato. Infatti, poiché lo stipendio e gli aumenti periodici sono determinati dalla tabella ed è detto tassativamente che lo stipendio e gli aumenti sono a carico del comune ove il segretario presta servizio, non vedo la ragione di aggiungere che lo stipendio e gli aumenti periodici sono fissati dal Ministro dell'interno per i segretari dei primi cinque gradi e dal prefetto per gli altri. Evidentemente, il Ministro dell'interno ed il prefetto non hanno che da tener conto delle cifre fissate nella tabella. Quindi, propongo la soppressione di quell'inciso, perché superfluo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Questo intendimento era già stato espresso, mi pare, dal comitato ristretto. Quando la legge stabilisce un determinato trattamento per i segretari comunali, nessun prefetto si potrà mai permettere di variarlo, perché è la legge che dispone. Altrimenti, sarebbe come dire che la legge stabilisce che il segretario di tal grado ha un certo stipendio e poi si dice che il prefetto della provincia X stabilisce quale sia in quella provincia lo stipendio di quel segretario. Più che di superfluità, qui non vi è nemmeno consistenza giuridica.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso anche ammettere che l'espres-

sione « sono fissati » vada oltre le intenzioni. È vero che la legge dispone gli stipendi e gli aumenti; ma siccome la materia dipende dal consiglio comunale, è giusto che il Ministero ne prenda atto per poter indagare se la legge viene applicata. Perché nei piccoli comuni può avvenire che qualcuno si autopromuova.

LUZZATTO. Basterebbe dire « dichiarati » invece che « fissati ».

TESAURO. Ricollegandomi a quello che molto opportunamente ha precisato l'onorevole Sottosegretario, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli Numeroso e Molinaroli sull'opportunità che la parola « fissati » venga sostituita con una più appropriata, ma anche sull'opportunità che venga mantenuto fermo che una autorità deve adottare il provvedimento. È perfettamente vero che ci troviamo di fronte ad una situazione che è determinata per legge; ma, come i colleghi sanno meglio di me, la situazione che la legge fissa deve essere riconosciuta da un'autorità, altrimenti noi metteremmo l'interessato nell'impossibilità di fare un'impugnativa. Come farebbe un interessato a ricorrere avverso un errore che è stato commesso?

NUMEROSO. Vi è il ruolo.

TESAURO. Non è possibile impugnare un provvedimento di carattere generale.

NUMEROSO. La legge ne parla.

TESAURO. Non ha niente a che fare con questo. La situazione determinata da una legge deve essere riconosciuta da una autorità. In questo caso io trovo quanto mai opportuno che non sia la singola amministrazione, perché noi sappiamo quante ragioni di inosservanza si sono determinate. L'unica cosa di errato che vi è in questa disposizione è la parola « fissati ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Possiamo dire « accertati ».

TESAURO. Questo è il caso di un atto non costitutivo ma dichiarativo.

MARTUSCELLI. Mi pare indiscutibile che per gli stipendi occorra l'atto dell'autorità. Senonché, la parola « fissati » si può prestare a degli equivoci. Sostituirla con la parola « determinati » sarebbe già un progresso, ma occorrerebbe anche aggiungere: « in conformità di legge ». In questo caso non sorgerebbe l'equivoco che vi possa essere un margine di discrezionalità.

TESAURO. Con la sua formula « in conformità di legge » si ammette quasi che vi siano provvedimenti in contrasto con la legge.

MARTUSCELLI. Allora si potrebbe mettere: « in conformità della tabella ». In questo caso abbiamo un provvedimento dichiarativo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Io insisto perché sia soppressa la parola « fissati ».

Vorrei dire all'onorevole Tesauro che nell'ordinamento di qualunque amministrazione vi è chi determina la posizione economica di ciascuno. È bene tener presente che il grado VIII, che è quello iniziale, è di competenza del Ministro, mentre le promozioni ai gradi VII e VI dovrebbero essere determinati dal prefetto. Ma quando nell'articolo 10 si dice che le promozioni sono fatte dal Ministro, allora anche per questi gradi dovrebbe essere il Ministro a fare i decreti per gli stipendi.

TESAURO. Io vorrei chiarire le ragioni per le quali è assolutamente indispensabile, in questa particolare situazione, determinare l'autorità che deve emanare il provvedimento. Come sa meglio di me l'onorevole Molinaroli, ci troviamo in una materia dove la giurisprudenza e la dottrina si sono profondamente divise per quel che riflette la situazione giuridica, che fa capo contemporaneamente ad una duplice autorità: all'autorità comunale e all'autorità governativa. E allora, in questa particolare situazione, è quanto mai necessario determinare da chi viene emanato il provvedimento a tutti gli effetti, ma soprattutto agli effetti di una eventuale impugnativa. Non è possibile lasciare gli interessati in balìa degli ondeggiamenti della giurisprudenza e della dottrina. La ragione acutamente rilevata dall'onorevole Molinaroli per quel che riflette la determinazione degli stipendi, è una ragione che direi fondamentale per aggiungere anche qui che sono determinati dal Ministro e dal prefetto.

RUSSO CARLO. In relazione a quanto ha detto l'onorevole Martuscelli, propongo di sostituire l'intero primo comma dell'articolo col seguente: « Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei varî gradi sono a carico del comune ove il segretario presta servizio e sono determinati in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri ».

Mi pare che con questa formula si accolga l'osservazione dell'onorevole Martuscelli.

QUINTIERI. Perché togliere questa materia alla competenza del consiglio comunale? Qui si dice che consiglio comunale può eccedere o per eccesso o per difetto, cioè può non dare l'aumento al segretario comunale che ne ha diritto, e viceversa può darlo a chi non ha diritto.

Nella prima ipotesi che non dia questo aumento a chi ne ha diritto, vi è il ricorso alla giunta provinciale amministrativa da parte dell'interessato; nel secondo caso, interviene il potere di controllo del prefetto e della giunta provinciale amministrativa. Il prefetto o la giunta provinciale amministrativa, vedendo che vi è una delibera illegale, la annulla. Perché noi vogliamo togliere, per una decisione puramente formalistica poiché la legge determina questo aumento, questa competenza al consiglio comunale?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io credo che non sia opportuno sottoporre gli stipendi ad una deliberazione di un consiglio comunale, deliberazione che può tardare molto tempo, quando viceversa vi è un diritto. Non ho niente in contrario all'emendamento dell'onorevole Russo Carlo.

LUZZATTO. È giustissimo quanto ha detto l'onorevole Quintieri; e, in linea di principio generale, io sarei d'accordo. Però, potrà accadere che da parte dei prefetti o delle giunte provinciali, per errori che possono accadere nelle delibere del Consiglio comunale, si dica, poi, che il bilancio non lo consente. Ritengo perciò che sia più opportuno l'emendamento Russo Carlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Russo Carlo, sostitutivo totale del primo comma dell'articolo, del quale è stata data in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma.

TURCHI. Io propongo di sopprimere le parole « in linea generale ».

SAILIS. Sono favorevole a questa soppressione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Se per ipotesi la Camera approva un provvedimento per i postelegrafonici, non è detto che questo debba estendersi automaticamente anche ai dipendenti degli enti locali. Perciò, si intende dire con quelle parole che quando vi sono dei provvedimenti di ordine generale di miglioramento per gli statali questi si applicano anche ai segretari comunali.

TESAURO. C'è la parola « ogni » che chiarisce.

RUSSO CARLO. Sono contrario alle parole « in linea generale ». Questo inciso mi sembra superfluo, poiché è pacifico che se si tratta di provvedimenti di natura particolare non si possono estendere ad altri. Sono perciò favorevole alla soppressione di detto inciso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io proporrei il seguente comma sostitutivo del secondo:

« Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati è applicata ai segretari comunali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa nuova formulazione del secondo comma.

(*È approvata*).

Abbiamo ora un emendamento del Governo soppressivo del terzo e quarto comma.

TURCHI. Sono contrario alla soppressione del quarto comma. Non mi pare giusto, nel mentre si sta facendo una legge per migliorare in qualche modo quella che è la misura del trattamento dei segretari comunali, togliere ai segretari comunali stessi un'indennità di 60 mila lire annue come è previsto dalla legislazione vigente. Lasciamo perciò queste 60 mila lire annue per i segretari comunali e provinciali di cui è fatta menzione anche nell'articolo successivo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Vedremo all'articolo 14, con l'emendamento sostitutivo che è stato proposto, che i comuni della classe 5ª hanno la possibilità di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario comunale; cioè questa facoltà è data a quelle amministrazioni comunali che prima di oggi non hanno mai dato nessuna indennità di cui si fa cenno al comma 4°, le quali indennità erano e sono in vigore per i comuni maggiori ai quali per altro, con la proposta che abbiamo davanti a noi si viene a negare la facoltà di dare l'alloggio.

Proporrei perciò di sopprimere il comma terzo e di lasciare in sospeso il comma quarto fino a quando la Commissione non avrà deliberato in merito all'alloggio di cui si parlerà all'articolo 14.

TURCHI. Rinunzio alla mia proposta salvo a riesaminare la cosa al momento opportuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo soppressivo del terzo comma.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI